

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

relativa a talune misure da applicare nei confronti dei paesi a commercio di Stato per il  
commercio di prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(88/358/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,  
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

### Articolo 1

1. Durante l'anno 1988 gli Stati membri che figurano negli allegati I, II e III aprono, nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali è stato rinnovato un accordo nel 1988 in seguito alla decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1987, le possibilità d'importazione per i prodotti elencati negli allegati, nei limiti dei tonnellaggi indicati e in conformità dei suddetti accordi.

2. Gli Stati membri che figurano negli allegati I, II e III possono anche aprire, nei limiti dei tonnellaggi indicati negli allegati, possibilità d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali non è stato concluso un accordo nel 1988.

3. L'importazione negli altri Stati membri dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, compresi le ghise e il ferro-manganese carburato, ed originari dei paesi a commercio di Stato, non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa, salva restando l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al titolo IV della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di

Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa al regime applicabile alle importazioni di questi prodotti.

4. Tutti gli Stati membri rendono noto alla Commissione il momento in cui i quantitativi stabiliti negli accordi conclusi tra la Commissione e taluni paesi a commercio di Stato, in seguito alla decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1987, saranno stati raggiunti, affinché la Commissione sia in grado di avviare le consultazioni con il o i paesi interessati.

### Articolo 2

I rappresentanti dei governi degli Stati membri aggiornano regolarmente gli allegati della presente decisione per tener conto dei provvedimenti eventualmente presi dagli Stati membri, in conformità della procedura prevista al titolo II della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

### Articolo 3

La presente decisione sostituisce la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 22 dicembre 1987.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

*Il Presidente*

H.-D. GENSCHER